

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241 DEL 07/08/1990

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/02/2019 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/12/2019 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/04/2021)

TITOLO I – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1. OGGETTO

1. Con il presente regolamento il Comune di Tertenia stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune di Tertenia assicura l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e il perseguimento delle finalità pubbliche e sociali alle quali saranno destinate le risorse pubbliche erogate.

2. In particolare, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici il Comune intende sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative da parte dei soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento, che perseguono fini di interesse pubblico in favore della comunità e nell'ambito di intervento di cui al successivo art. 4.

ART. 3 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per contributo economico l'erogazione di una somma di denaro con cui il Comune interviene in maniera occasionale a favore dei soggetti di cui all'art. 6, a sostegno di iniziative attivate a favore della collettività e ritenute di interesse pubblico per le quali sopporta un onere parziale rispetto al costo complessivo.

2. L'intervento del Comune, a favore dei soggetti di cui all'art. 6, può concretizzarsi in forma di:

- contributi economici ordinari;
- contributi economici straordinari.

3. I contributi economici ordinari sono concedibili annualmente in favore di coloro che entro il termine stabilito da apposito bando, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e pubblicato entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenteranno regolare istanza. La richiesta può riguardare solo l'ordinaria attività.

4. I contributi economici straordinari sono concessi per progetti ed iniziative presentati al di fuori dei termini stabiliti dal bando per la concessione dei contributi ordinari, ammissibili unicamente nel caso in cui sia possibile dimostrare l'eccezionalità dell'iniziativa da realizzare, e la disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio di previsione. Le domande di contributo saranno prese in considerazione sulla base di specifica direttiva della Giunta Comunale che formula altresì gli indirizzi per l'eventuale integrazione delle risorse finanziarie.

5. Tutti i contributi concessi dal Comune di Tertenia hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa o attività.

ART. 4 SETTORI DI INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti o benefici economici, per iniziative, senza fine di lucro, di interesse pubblico o generale, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) iniziative culturali, educative e sociali;
- b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- d) iniziative in materia di protezione civile;
- f) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici, nonché delle tradizioni locali;
- g) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- h) iniziative di solidarietà.

ART. 5 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Al fine di rilevare la realtà delle associazioni culturali, sportive e di spettacoli, nonché Enti pubblici o privati senza fini di lucro operanti nel territorio comunale, è costituito l'Albo Comunale delle Associazioni, di seguito denominato per brevità Albo, aventi sede nel territorio comunale di Tertenia.

2. Le associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato ed avere sede legale nel territorio comunale. Lo statuto o atto costitutivo delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro nello svolgimento delle attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati precedentemente.

3. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

4. L'Albo è strutturato in:

- a) indice;
- b) anagrafica, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statuari delle Associazioni iscritte;
- c) classificazione (Protezione civile, Spettacolo e cultura, Sport e tempo libero, Turismo e attività produttive, Ambiente, solidarietà).

5. Le Associazioni presentano all'Ufficio Protocollo dell'Ente domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, allegando:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto, con relativa attestazione di registrazione;
- b) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
- c) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali;
- d) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- e) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
- f) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

6. L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata). L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento. Il Responsabile del Servizio Amministrativo cura l'aggiornamento dell'albo, determina le date entro le quali devono pervenire le domande per le iscrizioni, a decorrere dall'anno 2019 le istanze dovranno essere presentate entro il 28/02/2019. Successivamente all'atto di prima istituzione, le domande di iscrizione che dovessero pervenire nel corso dell'anno saranno inserite nel primo aggiornamento utile dell'albo che in genere dovrà essere disposto entro il mese di gennaio.

7. Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello Statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie. La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., a quanto disciplinato in materia nel presente regolamento. Al venir meno di uno dei requisiti richiesti, l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopraccitata al verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo. All'Albo delle associazioni sono tenuti ad iscriversi anche i Comitati e le organizzazioni disciplinate dal codice civile che operano senza fini di lucro, le cui iniziative proposte perseguano l'interesse pubblico e i fini istituzionali dell'ente.

ART. 6 SOGGETTI BENEFICIARI

1. La concessione dei contributi può essere disposta dall'Amministrazione a favore dei seguenti soggetti:

- a) enti pubblici o privati, istituti, associazioni legalmente costituite, fondazioni, istituzioni, enti ecclesiastici e altri soggetti dotati di personalità giuridica esercitanti attività senza fine di lucro;
- b) aggregazioni di più soggetti tra quelli elencati alla lettera precedente, di cui uno designato dai componenti l'aggregazione come soggetto capofila e titolare dei diritti e dei doveri nei confronti del Comune. La designazione del soggetto capofila deve risultare da un documento sottoscritto per accettazione dai rappresentanti legali di tutti i componenti.

2. Sono esclusi dalla concessione dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati, anche spontanei o informali, privi di personalità giuridica, nonché i partiti politici e le organizzazioni sindacali. Non possono essere erogati contributi di cui al presente regolamento a soggetti che abbiano posizione debitorie nei confronti del Comune di Tertenia.

3. Le associazioni che intendono richiedere contributi per la programmazione delle proprie iniziative devono essere regolarmente iscritte all'albo delle associazioni avere la propria sede nel Comune di Tertenia e svolgere prevalentemente la propria attività nel territorio comunale.

4. In ogni caso i contributi potranno essere erogati a soggetti riconosciuti e costituiti legalmente da almeno 6 (sei) mesi all'atto della presentazione della richiesta di contributo economico.

5. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a fare risultare e a pubblicizzare il concorso del Comune, inserendo il logo e la denominazione comunale in ogni forma di comunicazione visiva dell'iniziativa. In caso di mancata indicazione del concorso del Comune il beneficiario sarà escluso dalla concessione di contributi e patrocinii per l'anno successivo.

6. Il contributo del Comune non può essere concesso o incrementato per eventuali maggiori spese che le iniziative richiedano, né può essere concesso o incrementato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
- b) i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012;
- c) le tariffe agevolate nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati.

ART. 8 PATROCINIO

1. La Giunta Comunale può deliberare il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative ed eventi, su richiesta del soggetto organizzatore (ente, associazione, organismo e soggetto privato) corredata del programma, nel caso ritenga l'iniziativa di interesse della comunità di Terrenia e sia rispondente alle finalità del presente regolamento. Sono pertanto escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.

2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore delle iniziative sopra citate deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:

- a) la data di realizzazione dell'iniziativa;
- b) la tipologia dell'iniziativa;
- c) le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.

3. La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.

4. La concessione del patrocinio non comporta la concessione di un contributo, per il quale deve essere fatta richiesta con le modalità stabilite dal regolamento.

5. La Giunta può stabilire, in relazione alle richieste e necessità organizzative del soggetto organizzatore, la concessione in uso di locali, impianti o attrezzature di proprietà comunale, definendone modalità e regole, se non già contenute in altri regolamenti.

ART. 9 RISORSE FINANZIARIE

1. Nel bilancio di previsione, l'Amministrazione stabilisce annualmente i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi, in coerenza con i propri indirizzi programmatici, sia per quanto riguarda i contributi ordinari sia per quelli straordinari, nonché per quelli a sostegno delle attività sportive.

ART. 10 DOMANDA DI CONTRIBUTO. DISPOSIZIONI COMUNI

1. Chi intende accedere ai contributi o alle altre forme di sostegno economico finanziario, previste dal presente Regolamento, deve rivolgere apposita domanda al Comune.

2. Nella domanda, redatta in carta libera su apposito modello, dovrà essere chiaramente specificato o allegato:

- a) le generalità del richiedente e la sottoscrizione. In caso di persona giuridica, oltre alla sua denominazione, dovranno essere indicate le generalità delle persone fisiche che legalmente la rappresentano;
- b) la copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove non sia già depositato presso il Comune;
- c) l'indicazione del nominativo della persona incaricata di quietanzare per conto del soggetto richiedente e gli estremi del conto corrente del soggetto richiedente;
- d) la dichiarazione di iscrizione nell'Albo comunale delle associazioni;
- e) l'espressa accettazione delle norme di cui al presente regolamento.

3. Costituiscono elementi essenziali della richiesta di contributo:

- a) modello di domanda;
- b) l'oggetto dell'iniziativa o dell'attività (relazione illustrativa);
- c) periodo di svolgimento;
- d) piano di spesa e importo richiesto a contributo;
- e) dichiarazioni sostitutive;
- f) polizze assicurative.

4. Al fine della partecipazione al bando pubblico le Associazioni richiedenti il contributo dovranno aver stipulato idonea polizza assicurativa RCT/RCO a copertura dei danni causati per colpa o dolo dell'organizzazione e devono includere le opportune clausole aggiuntive, quali a mero titolo d'esempio responsabilità per utilizzo di mezzi a motore, animali, artifici pirotecnici, eventualmente non ricomprese nelle polizze RCT o per danni a immobili. In assenza delle polizze l'Amministrazione comunale non eroga il contributo.

5. Le richieste dovranno inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, gruppo parlamentare o di alcuno dei soggetti individuati dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e s.m.i. e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e s.m.i.

6. Alle richieste dovrà essere allegato il piano di spesa, redatto secondo lo schema elaborato dal Comune.

7. La regolarità delle richieste e l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti amministrativi relativi alle iniziative.

TITOLO II - CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

ART. 11 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO

1. I contributi economici ordinari (contributo annuale di funzionamento e/o destinati a finanziare attività ricorrenti) rientrano nella fattispecie dei contributi in conto esercizio e sono finalizzati al sostegno prioritario delle finalità istituzionali del soggetto richiedente e pertanto finanziano le attività previste nel proprio statuto e le altre iniziative con lo stesso coerenti, riferibili ai settori di attività previste nel presente regolamento.

2. Le domande di contributo ordinario possono essere presentate, dai soggetti di cui all'art. 6, corredate dai contenuti e dalla documentazione meglio specificata all'art. 8 del presente regolamento unitamente a:

a) il programma complessivo delle attività con l'indicazione di quella/e che assume/ono un interesse generale per la comunità;

b) copia dell'ultimo bilancio approvato.

2 bis. Possono accedere al Bando anche le Associazioni sportive che intendano organizzare eventi culturali. In tal caso la partecipazione al predetto Bando è incompatibile con la presentazione della domanda per conseguire i contributi ordinari per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva.

3. L'accesso al contributo economico è subordinato alla partecipazione ad una procedura concorsuale il cui Bando approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo è pubblicato entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, per le iniziative della programmazione ricorrente per l'anno di riferimento. Il Bando è pubblicato nell'albo pretorio online e nel sito internet dell'Ente per 30 giorni consecutivi. L'avvio della procedura è subordinato allo stanziamento delle risorse finanziarie e all'assegnazione delle stesse al competente Responsabile mediante apposito atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale.

Le domande dovranno essere presentate direttamente a mano al Protocollo dell'Ente, via PEC, tramite raccomandata A/R o con le altre modalità specificate nel Bando che possano dimostrare l'effettivo ricevimento dell'istanza in data certa.

Al termine l'Ufficio Amministrativo procederà con lo svolgimento dell'istruttoria delle domande pervenute.

Il Comune potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria e del riconoscimento del contributo richiesto.

4. Non rientrano nella tipologia dei contributi ordinari di cui al presente titolo i contributi concessi alle associazioni sportive, i quali vengono erogati secondo le disposizioni di cui all'art. 20 e seguenti del presente regolamento.

ART. 12 CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Per l'assegnazione dei contributi e, pertanto, per la ripartizione delle somme ai richiedenti all'interno del budget si applicheranno i seguenti criteri tecnici:

CRITERI DI VALUTAZIONE	RIPARTIZIONE	PUNTEGGIO
Numero soci	Oltre 51 31-50 21-30 0-20	Punti 5 Punti 3 Punti 2 Punti 1
Pluralità delle iniziative programmate (numero degli eventi, non ripetizione dello stesso evento)	Più di 5 iniziative Da 3 a 5 2 iniziative 1 iniziativa	Punti 10 Punti 6 Punti 3 Punti 1
Rilevanza e originalità nel proporre ulteriori attività e manifestazioni sinora non realizzate	Presentazione di 3 o più nuovi eventi Presentazione di 2 nuovi eventi Presentazione di 1 nuovo evento	Punti 10 Punti 6 Punti 3
Collaborazione attiva con il Comune e/o altre associazioni, comitati, ... per la realizzazione di iniziative comuni	Collaborazione con 3 o più soggetti Collaborazione con 2 soggetti Collaborazione con 1 soggetto	Punti 10 Punti 6 Punti 3
Bilancio complessivo delle attività del richiedente (al netto di eventuali introiti provenienti da altri soggetti pubblici o privati, finalizzato al finanziamento delle attività)	Oltre € 12.000 Sa € 7.001 a € 11.999 Da € 4.001 a € 7.000 Da € 2.001 a € 4.000 Da € 1.000 a € 2.000	Punti 5 Punti 4 Punti 3 Punti 2 Punti 1
Ripetizione di evento che abbia maturato almeno un numero di edizioni nel corso degli anni	Ripetizione di un evento che abbia maturato almeno sette edizioni compresa quella proposta Ripetizione di un evento che abbia	Punti 10 Punti 5

	maturato almeno cinque edizioni compresa quella proposta	
Manifestazioni/eventi/attività organizzate e/o da svolgersi in occasione del periodo estivo o delle festività	Saranno valutati esclusivamente le manifestazioni/eventi/attività organizzate e/o da svolgersi nei seguenti periodi: periodo dal 15 giugno al 31 agosto, Natale Capodanno, carnevale, Pasqua, pasquetta, 1° maggio, ferragosto.	Punti 10

2. I contributi ordinari sono assegnati con provvedimento del Responsabile del servizio amministrativo secondo la seguente formula che verrà applicata in relazione al budget assegnato:

$$Ca = Cs \times (Pa / Pt)$$

Laddove:

Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;

Cs = contributo (budget) stanziato;

Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;

Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

ART. 13 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ultimata l'istruttoria i contributi economici ordinari sono assegnati con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo di approvazione dell'elenco dei beneficiari con indicazione dell'importo del contributo concesso.

2. L'importo del contributo concesso non potrà finanziare integralmente le attività da svolgere e non potrà essere superiore al 80% delle spese preventivate ed indicate all'atto della richiesta.

3. Il contributo è liquidato in misura pari al 50% in acconto con la determinazione di assegnazione e per il 50% a saldo, previa presentazione del consuntivo delle attività istituzionali svolte, con allegata copia dei documenti giustificativi quietanzati (fatture, ricevute) inerenti le spese sostenute, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto completo di tutta la documentazione necessaria.

TITOLO III - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

ART. 14 CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

1. Le domande di contributo economico straordinario devono essere presentate con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di svolgimento delle attività, **nel caso in cui il contributo sia richiesto per l'acquisto di un bene alle domande deve essere allegata la documentazione inerente l'acquisto dello stesso.**

2. Le domande dovranno essere redatte secondo le modalità stabilite all'art. 9.

3. Non verranno prese in considerazione e pertanto non saranno beneficiari di contributi i soggetti che presentano la domanda di contributo successivamente allo svolgimento delle attività o con un termine inferiore di anticipo rispetto a quanto indicato al comma 1.

4. Compiuta l'istruttoria sulle domanda di contributo da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo, la Giunta Comunale delibera sulla concessione del contributo stabilendone l'entità economica mediante apposito atto di indirizzo, unicamente nel caso in cui sia possibile dimostrare l'eccezionalità dell'iniziativa da realizzare, e la disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio di previsione.

4 bis. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere contributi straordinari in favore delle Associazioni in concomitanza di manifestazioni, eventi e/o attività promosse dal Comune previa pubblicazione di un avviso pubblico redatto sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale e nel quale siano indicate le attività da svolgere ed i criteri per l'assegnazione del contributo.

5. L'ammontare del contributo concesso non potrà essere superiore al contributo ordinario già riconosciuto per l'anno in corso non potrà finanziare integralmente le attività da svolgere e non potrà essere superiore al 80% delle spese preventivate ed indicate all'atto della richiesta.

6. Il contributo è liquidato in misura pari al 50% in acconto con la determinazione di assegnazione e per il 50% a saldo, previa presentazione del consuntivo delle attività istituzionali svolte, con allegata copia dei documenti giustificativi quietanzati (fatture, ricevute) inerenti le spese sostenute, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto completo di tutta la documentazione necessaria.

7. Non può essere richiesto contributo straordinario per attività inserite nella programmazione delle attività per le quali sia stato già richiesto il contributo ordinario.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

ART. 15 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alle manifestazioni:

- a) compensi a vario titolo corrisposti (personale artistico, tecnico, ufficio stampa, ...), comprovati da buste paga, contratti, fatture, ricevute di pagamento. Qualunque compenso a persone deve derivare da specifico contratto, in particolare i contratti di prestazione professionale a carattere occasionale sono ammissibili quando sono congrui specificano in dettaglio natura, quantità, qualità e costo delle specifiche prestazioni, al netto di IVA per quelle fatturabile, al lordo delle ritenute di legge;
- b) rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio:
 - spese sostenute direttamente dall'organismo beneficiario del contributo: sono ammissibili le spese sostenute per i soggetti di cui al punto precedente, non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e limitatamente al periodo di svolgimento della stessa;
 - spese sostenute direttamente dagli artisti, collaboratori, etc.: sono ammissibili solo se trattasi di soggetti di cui al punto relativo ai compensi, se non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa. Le spese dovranno essere documentate da apposita nota spese dell'interessato al rimborso (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, etc.), con allegata copia della documentazione fiscale. Tutti documenti fiscali giustificativi della spesa dovranno chiaramente riportare nell'oggetto il numero nonché i nominativi dei soggetti (artistici, tecnici, compagnia, gruppi, etc.) che hanno usufruito del trasporto, del vitto o dell'alloggio;
- c) affitto di locali: limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione;
- d) nolo e trasporto attrezzature: nolo, trasporto e montaggio/smontaggio di scenografie, service audio-luci, costumi, strumenti musicali;
- e) pubblicità e affissioni: Stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafica e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni, ufficio stampa;
- f) SIAE;
- g) spese generali:
 - Acquisto di materiale scenico, finalizzato esclusivamente alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo;
 - Acquisto di cancelleria e di materiali di consumo vario, consulenze amministrativo contabili, segreteria amministrativa e/o organizzativa.

ART. 16 SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere (cene di gala, ricevimenti, incontri conviviali, omaggi vari, ...);
 - b) spese per l'acquisto di beni e attrezzature di uso durevole e realizzazione di strutture stabili, **ad eccezione delle spese sostenute e strettamente connesse con le esigenze, la natura, le finalità perseguite dall'Associazione che le ha sostenute. In tal caso la stessa spesa non potrà essere rendicontata in più anni neanche nel caso in cui l'acquisto venga ripetuto;**
 - c) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e/o alla manifestazione-iniziativa;
 - d) spese non dettagliate in modo specifico e/o non direttamente e insindacabilmente riferibili all'organizzazione di eventi e/o iniziative;
 - e) oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'ente;
 - f) rimborsi per spese per energia elettrica, telefonia e servizio idrico se la sede dell'associazione è stata concessa dal Comune in comodato;
 - g) spese di vitto relative a soggetti appartenenti al soggetto beneficiario di contributo (al di fuori dei casi in cui sono ammesse);
 - h) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
 - i) spese per l'acquisto di trofei e premi;
 - l) spese per generi alimentari **eccetto quelle strettamente connesse ad esigenze medico sanitarie e sostenute in attuazione delle stesse.**
2. Non verranno finanziati eventuali disavanzi derivanti dall'attuazione delle attività.

ART. 17 RENDICONTO

1. I beneficiari devono presentare il rendiconto dettagliato delle spese sostenute entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle attività, pena la revoca dell'intero contributo ricevuto, unitamente ad una relazione delle attività svolte.
2. Le spese presentate in sede di rendicontazione dovranno essere coerenti/conformi con le spese preventivate ed essere ammissibili in relazione a quanto previsto dall'apposito articolo del presente regolamento. Ulteriori e/o maggiori spese sostenute non potranno essere considerate ai fini del contributo.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative ed eventi ai quali concorre il Comune non può essere computato il costo delle prestazioni volontarie dei componenti dell'associazione, comitato o ente organizzatore, nonché degli oneri per l'uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore dispone o che siano messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

4. Qualora le spese sostenute risultino inferiori al contributo assegnato, la quota eccedente non potrà essere liquidata.

5. I beneficiari che non hanno rendicontato le spese sostenute con riferimento al contributo concesso, nel caso sia già stato concesso un acconto sul contributo, saranno tenuti alla restituzione dello stesso che sarà recuperato ai sensi di legge.

6. I beneficiari che non hanno rendicontato anche solo parzialmente le spese sostenute con riferimento al contributo concesso non potranno presentare l'anno successivo la domanda di partecipazione al Bando per la concessione dei contributi.

7. I beneficiari di contributi straordinari che non hanno rendicontato anche solo parzialmente le spese sostenute con riferimento al contributo concesso non potranno presentare nel corso del medesimo anno e del successivo ulteriori richieste di concessione di contributi straordinari.

ART. 18 DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE

1. Compensi a persone:

- a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere "fatturato" con IVA e assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF a norma di legge;
- b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione (es. dipendenti, professori d'università, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d'addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;
- c) per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale o sportivo è facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti (es. l'occasionalità esclude l'applicabilità dell'IVA, ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura del 20% a titolo di imposta e, in ogni caso, la fattura o ricevuta deve riportare il codice fiscale del beneficiario dell'importo.

2. Altri compensi:

- a) le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione;
- b) per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti;
- c) le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente il nominativo dei fruitori. Le spese di viaggio devono essere documentate anche dal biglietto;
- d) non sono ammissibili scontrini fiscali, auto - fatture, ricevute generiche e non conformi e quant'altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.

ART. 19 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l'iniziativa è realizzata "con il contributo del Comune di Tertenia".

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di revocare il contributo. Tale circostanza può costituire inoltre motivo di inammissibilità ad ulteriori contributi per gli anni futuri.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. I beneficiari hanno l'obbligo di garantire la propria partecipazione, a titolo gratuito e senza rimborso di alcun tipo di spesa, con la propria organizzazione, attività e personale/soci, ad almeno tre eventi, o l'eventuale numero inferiore, la cui realizzazione è proposta nell'anno di riferimento direttamente dal Comune.

TITOLO V – CONTRIBUTI ORDINARI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA

ART. 20 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Tertenia:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle Società ed Associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari per l'attività sportiva di base);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale e coinvolgimento cittadino aperte al pubblico, organizzate dalle singole Società ed Associazioni sportive.

ART. 21 REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI

1. Possono beneficiare dei contributi a sostegno delle attività le società sportive locali a carattere dilettantistico iscritte all'albo comunale delle associazioni che inoltrino domanda al Comune con le modalità ed i termini previsti e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Sede in Tertenia;
- Iscrizione a una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
- Iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni/società sportive al momento della presentazione della domanda di contributo;
- Praticare attività sportiva nel Comune di Tertenia.

2. Non possono beneficiare dei predetti contributi le Associazioni sportive che intendano organizzare eventi culturali e che hanno partecipato al Bando per conseguire i contributi ordinari di cui al titolo II.

ART. 22 ISTANZA, TERMINE DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

1. L'accesso al contributo economico è subordinato alla partecipazione ad una procedura concorsuale il cui Bando approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e pubblicato entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno. Il Bando è pubblicato nell'albo pretorio online e nel sito internet dell'Ente per 30 giorni consecutivi. L'avvio della procedura è subordinato allo stanziamento delle risorse finanziarie e all'assegnazione delle stesse al competente Responsabile mediante apposito atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale.

2. Le domande dovranno essere presentate direttamente a mano al Protocollo dell'Ente, via PEC, tramite raccomandata A/R o con le altre modalità specificate nel Bando che possano dimostrare l'effettivo ricevimento dell'istanza in data certa.

3. Al termine l'Ufficio Amministrativo procederà con lo svolgimento dell'istruttoria delle domande pervenute.

4. Il Comune potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria e del riconoscimento del contributo richiesto.

5. L'istanza, deve contenere una dichiarazione indicante:

- l'iscrizione all'albo regionale delle società sportive;
- l'anno di affiliazione a federazioni sportive riconosciute dal CONI e gli anni di costituzione a prescindere dall'affiliazione a federazioni sportive riconosciute dal CONI;
- le attività svolte e i campionati frequentati;
- i risultati raggiunti nell'ultima stagione sportiva conclusa;
- il numero degli atleti tesserati:

- a) Residenti minori;
- b) Residenti maggiorenni;
- c) Non Residenti;
- d) Portatori di handicap.

6. All'istanza, ai fini della sua ammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Programma dettagliato delle attività svolte e da svolgere durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di quello in corso;
- b) Bilancio preventivo per l'anno in corso e da uno consuntivo per quello passato, oltre che da copia dello Statuto societario per il primo anno in cui la domanda viene presentata;
- c) Copia modello di affiliazione alla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, per l'anno di riferimento, specificatamente per ogni disciplina sportiva praticata;
- d) Copia dell'elenco degli atleti tesserati negli appositi modelli di tesseramento alle Federazioni o Enti di promozione sportiva, per l'anno di riferimento, specificatamente per ogni disciplina sportiva.

7. Nell'istanza dovranno essere indicati, con autocertificazione, gli eventuali contributi richiesti o già ricevuti da altri enti o sponsor pubblici o privati, in relazione all'oggetto dell'istanza stessa.

ART. 23 CRITERI DI VALUTAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il budget finanziario disponibile annualmente viene ripartito in misura pari al 10% dell'importo in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti ed ammessi al contributo. Il restante 90% delle risorse finanziarie sono assegnate in proporzione al punteggio ottenuto in applicazione dei seguenti criteri tecnici:

CRITERI DI VALUTAZIONE	RIPARTIZIONE	PUNTEGGIO
Anzianità Punti 10 max	a) Anni di affiliazioni a federazioni sportive riconosciute dal CONI; b) Anni di costituzione a prescindere dall'affiliazione a federazioni sportive riconosciute dal CONI.	Punti 1 per ogni anno solare Punti 0,5 per ogni anno solare
Attività svolte Punti 20 max	a) Partecipazione a campionati federali regionali nella stagione sportiva in corso; b) Partecipazione campionati federali	Punti 5 per campionato Punti 3 per campionato

	provinciali nella stagione sportiva in corso; c) Partecipazione campionati amatoriali nella stagione sportiva in corso; d) Eventi sportivi organizzati sul territorio o comunque partecipati nell'anno solare in corso.	Punti 1 per campionato Punti 3 per evento I punteggi sono cumulabili tra loro
Atleti tesserati Punti 70 max	a) per ciascun atleta tesserato residente minore; b) per ciascun atleta tesserato residente maggiorenne; c) per ciascun atleta tesserato disabile.	Punti 1 per ciascuno Punti 0,50 per ciascuno Punti 2 per ciascuno I punteggi sono cumulabili tra loro.

2. I contributi sono assegnati con provvedimento del Responsabile del servizio amministrativo secondo la seguente formula che verrà applicata in relazione al budget assegnato:

$$Ca = Cs \times (Pa / Pt)$$

Laddove:

Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;

Cs = contributo (budget) stanziato;

Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;

Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

ART. 24 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ultimata l'istruttoria i contributi sono assegnati con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo di approvazione dell'elenco dei beneficiari con indicazione dell'importo del contributo concesso.

2. L'importo del contributo concesso non potrà finanziare integralmente le attività da svolgere e non potrà essere superiore al 80% delle spese preventivate ed indicate all'atto della richiesta.

3. Il contributo è liquidato in misura pari al 50% in acconto con la determinazione di assegnazione e per il 50% a saldo, previa presentazione del consuntivo delle attività svolte, con allegata copia dei documenti giustificativi quietanzati (fatture, ricevute) inerenti le spese sostenute, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto completo di tutta la documentazione necessaria.

4. I beneficiari devono presentare il rendiconto dettagliato delle spese sostenute entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle attività, pena la revoca dell'intero contributo ricevuto, unitamente ad una relazione delle attività svolte.

5. Qualora le spese sostenute risultino inferiori al contributo assegnato, la quota eccedente non potrà essere liquidata.

6. I beneficiari che non hanno rendicontato le spese sostenute con riferimento al contributo concesso, nel caso sia già stato concesso un acconto sul contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

ART. 25 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Ai fini della liquidazione del contributo assegnato saranno ritenute ammissibili solo le spese che risultano necessarie e congrue, o comunque giustificabili, per lo svolgimento della manifestazione o dell'evento sportivo programmato, purché comprovate da pezze giustificative (fatture, ricevute fiscali e documenti analoghi) quali:

- acquisto di materiali e beni per allestimenti direttamente connessi alla manifestazione sportiva proposta;
- tasse varie (SIAE, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tributi inerenti lo svolgimento della manifestazione, etc.);
- spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione;
- spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati, purché documentate mediante fatture o ricevute fiscali intestate all'associazione sportiva e risulti da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che trattasi di spese effettivamente sostenute per la manifestazione o per l'evento sportivo programmato;
- spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
- spese per la stampa di atti, pubblicazioni, e realizzazione di audiovisivi;
- spese di pubblicizzazione della manifestazione o dell'evento sportivo;
- compensi per onorari e spese di viaggio a Dirigenti Accompagnatori, Allenatori, Atleti, Arbitri ecc.;
- compensi per prestazioni professionali rese da collaboratori occasionali giustificabili mediante produzione di apposite ricevute ai sensi di legge (ove sia indicata la ritenuta d'acconto applicata);
- spese per iscrizione ai campionati e/o di tesseramento;
- **spese sostenute per sottoporre gli atleti/tesserati (o animali qualora trattasi di associazione che impiega gli stessi per lo svolgimento dell'attività sportiva) a visite mediche.**

2. Non sono ammissibili le spese di rappresentanza (pranzi, cene) e le spese per l'acquisto di trofei e premi e **quelle richiamate dall'art. 16.**

Gli uffici competenti in sede di liquidazione del saldo, provvederanno a stralciare le spese ritenute non ammissibili.

3. Le spese dovranno essere dimostrate mediante la presentazione della documentazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

ART. 26 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE DISPONGONO IN USO IL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' "IS ARRANAS"

1. A decorrere dall'anno 2019 le Associazioni che dispongono in uso il campo da calcio in Loc. Is Arranas per l'intera durata del mutuo passivo contratto dal Comune di Tertenia con l'Istituto per il Credito Sportivo, pari ad anni quindici, si vedranno ridotto il contributo spettante in base al punteggio conseguito ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.

2. In vigenza del contratto di mutuo richiamato il contributo ordinario riconosciuto a tali Associazioni sarà in misura pari all'importo sostenuto e/o da sostenere per l'iscrizione della medesima ai campionati che non potrà essere superiore ad € 4.000,00.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 DECADENZA DEL CONTRIBUTO

1. L'ufficio competente è tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione degli eventi/manifestazioni programmate per le quali sono stati concessi i contributi;
- in mancanza della rendicontazione entro i termini stabiliti di cui agli articoli 17 e 24;
- in caso di presentazione di rendicontazione sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- in caso di modifiche sostanziali rispetto al progetto inizialmente presentato.

2. Nel caso sia già stato concesso un acconto sul contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

ART. 28 RESPONSABILITÀ

1. Le attività, le manifestazioni culturali e le altre iniziative programmate, dovranno essere realizzate dalle associazioni nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché eventualmente di quella inerente a specifiche attività (es. somministrazione di alimenti e bevande). Le associazioni avranno l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dell'evento, sottoscrivere eventuali polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e infortunio e in generale, risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull'inquinamento acustico etc.

2. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

3. I soggetti che realizzeranno le manifestazioni assumono l'obbligo di curare la pulizia degli spazi eventualmente concessi e la raccolta differenziata dei rifiuti, nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente servizio comunale, conferendoli in maniera corretta mediante il servizio comunale o depositandoli nell'Ecocentro comunale.

4. Ai fini del regolare svolgimento della manifestazione e della vita cittadina, si stabilisce che durante lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività deve essere rispettato il piano di classificazione acustica sia sotto il profilo delle emissioni sonore e sia sotto il profilo dei limiti orari, nonché le ordinanze adottate in materia.

ART. 29 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di ogni rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, o a qualsiasi altro titolo, collaborazioni professionali e ogni altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, per tutto quanto è prescritto dalle leggi in vigore.

3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 29 BIS DEROGHE AL REGOLAMENTO

1. Qualora in vigenza del Regolamento si verificano circostanze eccezionali che implicino la necessità di apportare deroghe al medesimo, queste potranno essere approvate dall'organo giuntale purché le citate deroghe siano adeguatamente motivate con riferimento alla circostanza verificatasi e limitando le stesse al periodo interessato dalla circostanza eccezionale e dai suoi effetti.

Art. 30 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.